

Circolare 16/2020

**FATTURA ELETTRONICA: DAL 1° GENNAIO 2021 NUOVE SPECIFICHE
OBBLIGATORIE PER TUTTI**

È stata pubblicata in data 23 novembre 2020, sul sito dell'Agenzia delle entrate, la **Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell'esterometro** che tiene conto delle nuove specifiche tecniche che tutti i contribuenti dovranno obbligatoriamente applicare nel processo di formazione delle fatture elettroniche a partire dal prossimo 1° gennaio 2021.

Relazione tra esterometro e fattura elettronica

Quanto all'esterometro è bene ricordare che tale adempimento può essere evitato laddove le fatture emesse nei confronti di soggetti esteri siano trasmesse in formato elettronico a mezzo SdI. Nessun esonero invece è ad oggi previsto con riferimento alle fatture cartacee ricevute da soggetti esteri le quali, pertanto, dovranno necessariamente confluire nell'esterometro.

In virtù delle nuove specifiche tecniche descritte nell'allegato al provvedimento prot. n. 99922 del 28 febbraio 2020, come integrato dal successivo provvedimento prot. n. 166579/2020, il formato Xml della fattura elettronica presenterà un maggior dettaglio con riferimento a:

- codice tipo-documento (codice TD),
- codice natura IVA dell'operazione (codice N),

nell'obiettivo di intercettare le molteplici situazioni di operazioni nelle quali l'Iva non trova esplicita evidenza in fattura (non imponibili, non territoriali, etc.) o in relazione alle quali trovano applicazione particolari regole di assolvimento del tributo (inversione contabile o *reverse charge*), ai fini del loro futuro inserimento del modello Iva precompilato messo a disposizione da parte dell'Agenzia delle entrate.

Con riferimento ai codici tipo-documento la recente Guida dell'Agenzia delle entrate, oltre a fornire indicazioni di dettaglio circa la compilazione pratica di alcune tipologie di documento (note di credito e debito semplificate, fatture da *reverse charge* interno, fatture per acquisti dall'estero, per citarne alcune) fornisce una utile tabella che associa a ciascun codice tipo-documento il relativo adempimento distinguendo tra fattura elettronica ordinaria e/o semplificata ed esterometro.

La tabella riepilogativa dei codici tipo-documento

Codice	Descrizione	Flusso
TD01	Fattura	FE/Esterometro
TD02	acconto/anticipo su fattura	FE
TD03	acconto/anticipo su parcella	FE
TD04	nota di credito	FE/Esterometro
TD05	nota di debito	FE/Esterometro
TD06	Parcella	FE
TD07	fattura semplificata	FES
TD08	nota di credito semplificata	FES
TD09	nota di debito semplificata	FES
TD10	fattura di acquisto intracomunitario beni	Esterometro
TD11	fattura di acquisto intracomunitario servizi	Esterometro
TD12	documento riepilogativo (art. 6, d.P.R. 695/1996)	Esterometro
TD16	integrazione fattura reverse charge interno	FE
TD17	integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero	FE
TD18	integrazione per acquisto di beni intracomunitari	FE
TD19	integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 c.2 D PR 633/72	FE
TD20	autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art. 6 c.8 e 9 bis d.lgs. 471/97 o art. 46 c.5 d.l. 331/93)	FE
TD21	autofattura per splafonamento	FE
TD22	estrazione beni da Deposito IVA	FE
TD23	estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell'IVA	FE
TD24	fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, lett. a)	FE
TD25	fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, terzo periodo lett. b)	FE
TD26	cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art. 36 d.P.R. 633/72)	FE
TD27	fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa	FE

Nella guida alle **nuove specifiche tecniche** in versione 1.3, pubblicate sul sito dell’Agenzia il 18 dicembre, è inoltre indicato che “*Relativamente alle operazioni di cui all’articolo 21 comma 6 bis lettera a), dovrà essere inserita la dicitura “INVCONT” nel campo 2.2.1.16.1 <TipoDato> del blocco 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali>*”.

Si tratta, in particolare, di **indicare la dicitura contratta di “inversione contabile” alle fatture emesse senza Iva ai sensi degli [articoli 7-bis](#), [7-ter](#), [7-quater](#) e [7-quinquies](#) nei confronti di clienti soggetti passivi di altri Stati UE.**

Sicuramente facoltativi sono i nuovi tipi di documento TD16, TD17, TD18 e TD19.

Questi codici sono stati creati per consentire ai contribuenti di **smaterializzare la fase del reverse charge**, e – per quanto riguarda le operazioni con l’estero – **evitare l’esterometro**.

Infatti, nel *reverse charge* interno, **l’invio a Sdi di un documento con il codice TD16 evita di dover materializzare una copia leggibile della fattura del fornitore, integrarla e conservarla analogicamente. Resta però fermo che il contribuente ha la possibilità di continuare ad operare come nel 2020.**

L’invio a Sdi di documenti con i codici **TD17, TD18 e TD19**, analogamente, oltre a consentire di **non dover integrare la fattura estera o di emettere autofattura cartacea**, permettono al contribuente di non comunicare la stessa operazione nell’esterometro. Resta però fermo che **tali codici non sono obbligatori e il contribuente potrà continuare ad integrare in modo analogico, o emettere autofatture cartacee, ed inviare l’esterometro secondo le scadenze trimestrali.**

Utilizzare un **codice TD27 per le cessioni gratuite** per le quali non si esercita la rivalsa presenta l’unico beneficio che – qualora si emetta una **autofattura** per documentare tale operazione – l’Agenzia registri la stessa nel solo registro delle vendite. **Per le imprese che, per una cessione gratuita senza rivalsa, emettono fattura nei confronti del cliente, ad avviso di chi scrive non ha senso utilizzare il codice TD27.**

Nelle note di credito è richiesto l’identificativo della fattura che si va a rettificare. Anche tale dato è richiesto per far sì che, se la fattura originaria era riferita ad esempio alla **cessione di un bene ammortizzabile**, l’Agenzia compili correttamente il predetto rido VE40. **Tale indicazione, tuttavia, non essendo prevista da alcuna norma, deve ritenersi facoltativa.**

Per quanto riguarda i **codici delle fatture differite**, tralasciando il **TD25** (che ha ad oggetto solo la cessione effettuata dal **promotore** di una operazione triangolare che fattura nel mese successivo a quello in cui ha ceduto la merce al proprio cliente), in entrambi i casi viene richiesta, come **data della fattura**, quella relativa al **mese nel quale l’operazione deve confluire in liquidazione**

Quanto ai codici natura Iva delle operazioni, sempre la recente Guida dell'Agenzia, fornisce utili indicazioni in merito alle sottocategorie che meglio dettagliano le operazioni contrassegnate dai codici N2 (non soggette), N3 (non imponibili) e N6 (inversione contabile).

Le sotto categorie dei codici natura Iva

N2.1	Non soggette ad Iva ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del D.P.R. n. 633/72
N2.2	Non soggette – altri casi
N3.1	Non imponibili – esportazioni
N3.2	Non imponibili – cessioni intracomunitaria
N3.3	Non imponibili – cessioni verso San Marino
N3.4	Non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione
N3.5	Non imponibili – a seguito di dichiarazioni d'intento
N3.6	Non imponibili – altre operazioni
N6.1	Inversione contabile - cessione di rottami e altri materiali di recupero
N6.2	Inversione contabile - cessione di oro e argento puro
N6.3	Inversione contabile - subappalto nel settore edile
N6.4	Inversione contabile - cessione di fabbricati
N6.5	Inversione contabile - cessione di telefoni cellulari
N6.6	Inversione contabile - cessione di prodotti elettronici
N6.7	Inversione contabile - prestazioni comparto edile e settori connessi
N6.8	Inversione contabile - operazioni settore energetico
N6.9	Inversione contabile - altri casi

Pertanto, **il contribuente che continuasse ad utilizzare i codici N2, N3, ed N6, andrà incontro allo scarto del file della fattura.**

Rispetto alla versione del precedente tracciato xml le nuove specifiche introducono la possibilità di inserire in fattura ritenute di tipo previdenziale oltre alla ritenuta d'acconto.

Sarà pertanto possibile inserire più ritenute all'interno del medesimo documento.

Il nuovo elenco delle tipologie di ritenute

RT01	Ritenuta persone fisiche
RT02	Ritenuta persone giuridiche
RT03	Contributo Inps
RT04	Contributo Enasarco
RT05	Contributo Enpam
RT06	Altro contributo previdenziale

Studio Romeo

via Valformazza 17 - 20811 Cesano Maderno (Mb)
Tel: 0362/550666 - Fax: 0362/551735
e-mail: romeo@studioromeo.it

Con il nuovo tracciato, inoltre, diventerà facoltativa la compilazione del campo “importo” relativo al bollo. Nel caso in cui sia previsto l’assolvimento dell’imposta di bollo, pertanto, rimarrà obbligatoria la valorizzazione del campo “Dati Bollo”, ma diventerà facoltativa l’indicazione del relativo importo.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti